

COMUNE DI MASCALUCIA
Provincia di Catania

PIANO COMUNALE
AMIANTO

E MODULISTICA ALLEGATA
(Legge Regionale n. 10 del 29.04.2014, Art. 4, comma b)

Allegato alla proposta di Deliberazione della Giunta Municipale
n. _____ del _____

PIANO COMUNALE AMIANTO

lettera h) dell'art. 4. L.R. n.10 del 29.04.2014

1. INTRODUZIONE

Inizialmente, l'amianto è apparso sul mercato come materiale per la sicurezza a garanzia dei cittadini, in quanto ignifugo e malleabile, ma per molteplici altri motivi, si è trasformato in materiale vietato dal mercato in quasi tutto il mondo e in Italia con l'emanazione della legge n. 257 del 27.03.1992. Infatti, l'amianto, nelle varie tipologie commerciali, un tempo immesse sul mercato, presenta gravi rischi per la salute pubblica.

Tutte le tipologie commerciali contenenti amianto, a causa della vetustà ed in assenza di idonea manutenzione, possono rilasciare in aria fibre di amianto che, inalate, provocano gravi patologie all'apparato respiratorio, nonché neoplasie a carico di altri organi. Per tali motivi, accertati e confermati dalla scienza medica, tutti i materiali contenenti amianto sono stati banditi dal mercato con l'emanazione della Legge n. 257/1992 e la stessa legge, tramite le regioni, prevedeva la predisposizione di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dei siti inquinati. Il ruolo dell'Ente locale, e fondamentale per la salute dei cittadini dai rischi connessi con l'esposizione all'amianto, mediante il censimento, su base locale, dei siti o edifici pubblici e privati in cui lo stesso è presente e la sua progressiva rimozione. Per conseguire tale risultato, i Comuni redigono e si dotano, ai sensi della lettera b dell'art. 4 della Legge regionale n.10 del 29.04.2014, di un "Piano Comunale Amianto".

2. OBIETTIVI DEL PIANO COMUNALE AMIANTO

Il Piano comunale Amianto si prefigge, ai seguenti obiettivi:

- Il primo obiettivo del piano è quello di pervenire in tempi brevi al censimento di tutti i siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali contenenti amianto. Ciò al fine di "fotografare" la situazione e prevenire smaltimenti illeciti con conseguente abbandono di rifiuti contenenti amianto che possono diventare a causa delle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici, fonte di diffusione di fibre.
- Il secondo obiettivo, da perseguire parallelamente, è quello di rimuovere rapidamente tutti i rifiuti abbandonati contenenti amianto, rafforzando la vigilanza sul territorio per prevenire e reprimere tali fenomeni.
- Il terzo obiettivo, consiste nella programmazione degli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto secondo quanto previsto dall'art.10 della L.R. n.10 del 29.04.2014.

3. NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Vengono elencate di seguito le leggi, i decreti regionali e nazionali che dal 1992 sono stati emanati fino ad oggi:

- Legge n.257 del 27.03.1992 avente per oggetto: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'Amianto";
- D.M. del 06.09.1994 avente per oggetto: "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art.6 comma 3 e dell'art.12 comma 2 della Legge n.257/1992;
- D.P.R. dell'08.08.1994 che dava maggiori chiarimenti sulla redazione dei piani di protezione dell'ambiente, nonché delle funzioni e dei compiti delle regioni;
- Decreto Presidenziale Regione Sicilia del 27.12.1995, avente titolo: "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, con il quale veniva predisposta l'approvazione formale della

deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 23.12.1995 relativa a: “L. n.257/1992. Piano di protezione dell’ambiente di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”

- Legge n. 93 del 23.03.2001 avente per oggetto: “ Disposizioni in campo ambientale”
- D.M. n. 101 del 18.03.2003 avente per oggetto: “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto ai sensi dell’art. 20 della L. 93 del 23.03.2001”;
- Decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008
- Legge Regionale n. 10 del 29.04.2014 avente per oggetto: “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto”;
- Regione Siciliana Dipartimento di protezione civile -Deliberazione n.101 del 20.04.2015 avente per oggetto: “Linee guida per la redazione del Piano comunale amianto”.

4. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI E CENSIMENTOI DEI SITI CON PRESENZA DI AMIANTO.

Le indagini effettuate sul territorio, mirate a individuare la presenza di amianto, in particolari siti e pressoché differenziata e questa avviene in funzione della percentuale di pericolosità stabilite in base alla tipologia di presenza dell’amianto. Infatti, i materiali contenenti amianto si distinguono in: Friabili e Compatti. Sono friabili i materiali che possono facilmente sbriciolarsi o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale, fortunatamente queste tipologie di materiale costituiscono circa il 10% del totale e sono quelli più pericolosi in assoluto, per la maggiore capacità di disperdere fibre libere in aria. Sono Compatti, quei materiali duri che possono sbriciolarsi o ridotti in polvere solo con l’impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese e trapani, etc). Questa tipologia è la più diffusa intorno al 90% ed un esempio tipico sono le lastre ondulate in cemento amianto che costituiscono le coperture in fabbricati pubblici e privati. La mappatura dei vari siti rappresenta la prima fase per l’applicazione del presente “piano comunale amianto”. La seconda fase è caratterizzata dall’elaborazione dei dati, evidentemente i siti che presentano materiali friabili sono quelli che necessitano interventi urgenti. Tale censimento e successiva mappatura, riguarda la rilevazione della presenza di materiali contenenti amianto in: a) edifici pubblici e privati; b) impianti a pressione; c) altra presenza di amianto da attività antropica.

a) edifici pubblici e privati

Le varietà dei siti è molto elevata se si tiene conto di tutte le tipologie indicate nel decreto. Infatti, vi sono comprese le scuole di ogni ordine e grado, gli ospedali, le case di cura, gli uffici della pubblica amministrazione, gli impianti sportivi, la grande distribuzione commerciale, i cinema, i teatri, le sale convegni, le biblioteche, ecc.

La categoria degli edifici privati costituisce da sola il 70 -80 % del totale di siti con presenza di amianto. Infatti l’amianto è presente sotto forma di coperture, pannelli prefabbricati, canne fumarie, tubazioni e serbatoi.

b) impianti a pressione

Dovrebbero comprendere tutti i generatori e i recipienti a pressione soggetti a controllo periodico da parte dei servizi delle ASP. In generale tutte le forme di prodotti e materiali contenenti amianto non trattati nel punto a)

c) altra presenza di amianto da attività antropica

Questa forma di rilevamento è effettuato dagli addetti al controllo del territorio che spesso individuano piccole discariche sparse nel territorio, con la presenza di amianto.

5. ACQUISIZIONI DELLE INFORMAZIONI

L'acquisizione delle informazioni sulla presenza di siti contenenti amianto avviene tramite le autonotifiche e/o con controlli sul territorio, da parte del personale degli Uffici competenti.

Nel primo caso questo Ente, dirama in forma pubblica, tramite manifesti e/o inviando a famiglia, ai sensi del comma 7 dell'art. 5 della LR. n.10/2014, o imprese avente sede legale in questo Comune, un apposito modulo standard conforme alla legge, da compilare in duplice copia di cui una da trasmettere all'A.R.P.A. competente per territorio, e l'altra copia da restituire a questo Ente entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Tale modulo compilato in ogni sua parte deve contenere tutti i dati utili ai fini di una corretta valutazione finale.

Sono altresì obbligati alla comunicazione di cui sopra (comma 3 dell'art. 5 L.R. n.10/2014), entro gli stessi termini, tutti i soggetti imprenditoriali che secondo la normativa vigente svolgono attività di bonifica e di smaltimento dell'amianto.

Le famiglie e le imprese possono effettuare tale comunicazione anche on-line all'indirizzo di posta elettronica dell'Ente.

Nel secondo caso, avviene la rilevazione tramite il personale della polizia locale, attraverso il lavoro di routine, cioè durante l'ispezione del territorio, con rilevamento dei Siti in cui è presente l'amianto. La polizia locale può essere supportata da personale dell'Ufficio tecnico.

Nel caso in cui l'amianto sia in condizioni di deterioramento tali da rappresentare grave rischio per la salute pubblica, i soggetti proprietari sono tenuti ad attuare con urgenza gli interventi previsti dal Decreto Ministeriale 06.09.1994 e successive modifiche ed integrazioni.

I dati raccolti saranno inserite in un database con tutti gli elementi relativi alla posizione tipologia e quantità.

Per i medici che effettuano la diagnosi di patologie derivanti dall'amianto è confermato l'obbligo di segnalazione al registro regionale dei mesoteliomi maligni ai sensi dell'art.244 del decreto legislativo n.81 del 09.04.2008 nonché il referto all'autorità Giudiziaria.

6. MODULISTICA

Tutta la modulistica occorrente per il reperimento dei dati e successiva trasmissione agli Enti coinvolti (Regioni-Ufficio amianto, ARPA, Comune) è quella ufficiale pervenuta a questo Ente in allegato alle linee guida per la redazione del presente piano. Tale modulistica si allega al presente e ne costituisce parte integrante.

7. INTERVENTI DI BONIFICA

Acquisiti i dati sulla localizzazione dei siti con presenza di amianto, sulla quantità presenti, sullo stato di usura, ma soprattutto sulla tipologia, ovvero: se è presente in forma friabile o compatta, verrà avviato un programma di interventi che prevede la rimozione, il trasporto, lo stoccaggio e il conferimento all'impianto regionale di trasformazione di cui all'art. 14 della L.R. n. 10/2014. Tale programma di interventi per la rimozione dell'amianto, verrà aggiornato annualmente e trasmesso all'Ufficio Amianto Regionale ai fini di ottenere i finanziamenti previsti dall'art. 10 della L.R. n. 10/2014.

8. SANZIONI

La mancata comunicazione di dati di cui al punto 5 (autonotifiche) del presente "Piano" sulla presenza di amianto e/o la non collaborazione e partecipazione a queste iniziative finalizzate all'eliminazione definitiva di materiale amianto da siti contaminati nel rispetto della normativa di settore vigente e delle direttive impartite dalla Regione- Agenzia regionale Protezione Ambiente - Dipartimento di Protezione Civile, e la violazione degli obblighi in genere, comporta l'applicazione di sanzioni di cui all'articolo 15, della legge n. 257 del 27.03.1992.

9. DIRETTIVE FINALI

Questo Ente provvede ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 10/2014, entro 90 giorni dalla comunicazione delle linee guida ad adottare il proprio "Piano Comunale Amianto" che, entro 30 giorni dall'adozione verrà trasmesso all'Ufficio Amianto del Dipartimento Regionale di Protezione Civile. Questo Comune provvede, inoltre, a rendicontare annualmente al suddetto Ufficio i risultati conseguiti. La non osservanza dei termini perentori predetti comporta una riduzione percentuale nella misura stabilita dall'Ufficio Amianto, delle risorse assegnate agli Enti Locali in materia di amianto e comunque non inferiore al 40 per cento di quelle spettanti.

**SCHEMA di AUTONOTIFICA per il CENSIMENTO degli EDIFICI
con presenza di MATERIALI CONTENENTI AMIANTO**

(da compilare per ogni immobile, pubblico o privato)

a) Dati anagrafici del proprietario dell'edificio o referente (*):

Il/la sottoscritto Cognome nome

Nato/a a Prov. il. / /

Residente a Via/Piazza N.

Frazione Prov. Telefono

Ragione sociale (*barrare la casella*): Ente pubblico Società Condominio

Sede

Tel., Fax Partita IVA e/o Cod. fisc.

Qualifica del referente (*specificare amministratore, dirigente, ecc.*)

() (Per le società/Ditte /enti pubblici indicare i dati del legale rappresentante, per i condomini quelli dell'amministratore)*

b) Dati relativi all' edificio con presenza di amianto sito nel comune di MASCALUCIA in :

Via/ Piazza Frazione

identificato in catasto al comune di al foglio n. particella n.

Il sito è nel centro abitato? (*barrare*) SI NO

b1) Uso a cui è adibito (*barrare una o più caselle*):

abitazione uffici non aperti al pubblico magazzini, capannoni
 struttura pubblica o privata aperta al pubblico (*specificare enti, scuole, ospedali, alberghi, cinema, chiese, impianti sportivi, ricreativi, autorimessa, esercizi commerciali ecc.*)

altro uso (*specificare anche, non più in attività*)

Numero di occupanti giornalmente l'edificio (*mediamente*):

b2) Tipo di fabbricato (*barrare una o più caselle*):

prefabbricato (se sì specificare): interamente metallico in metallo e cemento

..... in amianto-cemento non metallico

parzialmente prefabbricato

tradizionale (non prefabbricato)

b3) anno di costruzione (*barrare la casella*):

prima del 1945 tra il 1945 e 1960
 tra il 1970 e 1980 tra il 1980 e 1993 dopo il 1993

b4) altri dati

- Superficie coperta (area totale) mq., n. piani n. totale locali/ vani

- Ditta costruttrice (o fornitrice) se prefabbricato:

indirizzo Via n., tel.

- Ditta incaricata della manutenzione

- Indicare l'anno/i in cui sono state eseguite operazioni di:

ristrutturazione insonorizzazione isolamento termico

c) Dati relativi all'amianto

c1) Luogo dove è presente l'amianto (*barrare una o più caselle*):

nel fabbricato impianti Area ricoperta (asfaltata, ecc) Area in terra

è confinato(*) non confinato è accessibile(*) non accessibile

(*) il materiale contenente amianto è separato dall'ambiente da una barriera fisica permanente

(**) possibilità di accedere al sito contenente l'amianto da parte degli occupanti

c2) tipo di materiale ,quantità e/o estensione e stato di conservazione (barrare più caselle):

Amianto in matrice compatta(*materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici, per lo più cemento- amianto*)

	Quantità(n° , mq.)	presenza di sfaldature,crepe, rotture		
Lastre ondulate (<i>tetti di eternit</i>)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> LIEVI	<input type="checkbox"/> NO
Pareti (<i>rivestimenti esterni,interni, sottotetti</i>)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> LIEVI	<input type="checkbox"/> NO
Tubazioni (<i>pluviali</i>)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> LIEVI	<input type="checkbox"/> NO
Canne fumarie (<i>comignoli</i>)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> LIEVI	<input type="checkbox"/> NO
Serbatoio idrici (<i>cassoni</i>)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> LIEVI	<input type="checkbox"/> NO
Pavimenti linoleum (<i>mattonelle</i>)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> LIEVI	<input type="checkbox"/> NO
Altro	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> LIEVI	<input type="checkbox"/> NO

Amianto in matrice friabile (*materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale*)

	Quantità (n° , mq.)	presenza di sfaldature,crepe, rotture		
Cartoni,carta,filtri (<i>caloriferi,forni,caldaie</i>)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> LIEVI	<input type="checkbox"/> NO
Corde,nastri, guaine (<i>guarnizioni termiche</i>)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> LIEVI	<input type="checkbox"/> NO
Imbottiture,rivestimenti,feltri(<i>isolanti</i>)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> LIEVI	<input type="checkbox"/> NO
Amianto a spruzzo (<i>miscele isolanti</i>)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> LIEVI	<input type="checkbox"/> NO
Rivestimenti tubi/caldaie (<i>impasti gessosi</i>)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> LIEVI	<input type="checkbox"/> NO
Altro	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> LIEVI	<input type="checkbox"/> NO

c3) misure di prevenzione (barrare più caselle):

-E' stato adottato un programma di controllo/manutenzione e nominato il responsabile per la gestione amianto ? (*ai sensi del capo 4 del D.M. 6.9.1994*) SI NO

-E' prevista/attuata l'eliminazione di cause di danneggiamento? (*infiltrazioni,correnti, vibrazioni, ecc.*) SI NO

-E' stato programmato un intervento di bonifica? (*se si specificare* rimozione sconfinamento incapsulamento) SI NO

-Sono state già effettuate bonifiche?(esclusa la rimozione) (*se si specificare* confinamento incapsulamento) SI NO

..... lì,

(firma)

AREA URBANISTICA

SERVIZI AMBIENTALI

L'AMIANTO

Notizie generiche

L'amianto è un gruppo di minerali naturali a struttura fibrosa separabile in fibre molto sottili e resistenti, largamente impiegato nel passato in vari settori, dall'edilizia all'industria (coperture per tetti, canne fumarie, serbatoi d'acqua, condotte idriche, lastre ondulate, ecc.), fino all'emanazione della **Legge 257/92** che ne ha disposto la completa dismissione, poiché l'inalazione delle fibre liberate nell'aria comporta un **grave** rischio per la salute (le fibre d'amianto detto anche asbesto, sono cancerogene se inalate, determinando lo sviluppo di tumori maligni alle vie respiratorie, in particolare il mesotelioma pleurico).

Non sempre però, l'amianto è pericoloso: se è compatto e le fibre sono fortemente legate in una matrice stabile e solida, difficilmente si possono liberare, perciò non esistono particolari rischi per la salute, viceversa se l'amianto è friabile, ovvero può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con la semplice pressione manuale, sussiste il reale pericolo di dispersione delle fibre nell'atmosfera.

I manufatti che contengono l'amianto, con il passare degli anni subiscono, come tutti i materiali, un invecchiamento naturale causato da piogge acide e da altri agenti atmosferici (vento, stress termico, dilavamento d'acqua piovana, ecc.) e danneggiamenti conseguenti ad interventi di manutenzione, riparazione, sollecitazioni meccaniche, perforazioni, incrinature ecc., aumentando così la tendenza ad emettere in atmosfera fibre pericolose.

Interventi di bonifica

- Quando il materiale contenente amianto è duro e compatto e in buone condizioni di conservazione, il proprietario deve mettere in atto un **programma di controllo e manutenzione come previsto dal D.M. 06/09/1994** e successive modifiche e integrazioni (deve essere nominata una persona che valuti, nel tempo, lo stato di conservazione dei materiali che lo contengono e, può essere lo stesso proprietario).
- Quando il materiale contenente amianto, è friabile, danneggiato o deteriorato, è necessario un intervento di bonifica, nel rispetto della normativa vigente, **previa approvazione del piano di lavoro da parte dell'ASP provinciale, secondo quanto stabilito dalla Legge 257/92.**

I metodi di bonifica che possono essere attuati sono:

1- incapsulamento: trattamento con prodotti penetranti o ricoperti che inglobano le fibre d'amianto (questo **confinamento** tipo d'intervento può essere eseguito solo da ditte specializzate);
2-: installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio (questo tipo d'intervento può essere eseguito solo da ditte specializzate);
3- rimozione dell'amianto: questo tipo d'intervento è il più costoso, e deve essere effettuato da ditte autorizzate e specializzate, per garantire che le procedure siano eseguite secondo quanto stabilito dalla norma e rispettando la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Presso l'Area Servizi al Territorio può essere richiesta informazione sulle imprese autorizzate e, notizie per la rimozione e smaltimento del cemento-amianto.

Qualora in un edificio è presente amianto deve essere nominata una persona che valuti, nel tempo, lo stato di conservazione dei materiali che lo contengono (può essere lo stesso proprietario).

Segnalazioni

In caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto in pessimo stato di conservazione o considerati pericolosi, nel territorio del Comune di MASCALUCIA, si può presentare segnalazione scritta e firmata, in carta semplice, al Comune di Mascalucia che trasmetterà la stessa all'Ufficio Tecnico.

Ricevuta la segnalazione l'Ufficio Tecnico:

- nel caso d'abbandono di manufatti su aree pubbliche, invierà la segnalazione al servizio raccolta e smaltimento rifiuti;

- se gli immobili/manufatti interessano aree private, sulla base degli accertamenti effettuati dagli organi di polizia e dell'ASP, chiede al proprietario/i, amministratore o legale rappresentante, di attuare l'intervento di bonifica; nel caso d'inottemperanza alle eventuali successive ordinanze, l'amministrazione comunale procede con l'esecuzione a danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, oltre alla denuncia all'A.G.;

- se gli immobili/manufatti interessano aree pubbliche, ma non di proprietà del Comune, invita l'ente proprietario a provvedere alla bonifica dei manufatti o coperture in cemento-amianto.

Sono abbandonati periodicamente e abusivamente, sul territorio comunale, grandi quantità di manufatti contenenti amianto, arrecando grave danno all'ambiente e alla salute pubblica; si ricorda che l'abbandono ed il deposito di rifiuti pericolosi sul suolo sono vietati (art. 192 del D. Lgs. N. 152/2006), per tali violazioni sono previste sanzioni amministrative pecuniarie e penali rilevanti. S'invitano pertanto, tutti i cittadini, associazioni e organi di vigilanza, a prestare attenzione affinché non siano commesse tali azioni illecite nei confronti dell'ambiente e, denunciare i responsabili alle autorità di P.S. (indistintamente polizia di stato, carabinieri, polizia locale), tenute a raccogliere denunce e ad intervenire per reprimere i reati. **Attenzione: suggeriamo vivamente ai proprietari di fabbricati abbandonati o d'aree incolte o poco frequentate, di chiuderne gli accessi, se è evidente, l'inerzia del proprietario a proteggere adeguatamente un'area soggetta ad abbandoni, saremo costretti ad ordinargli di provvedere a sue spese alla bonifica ed al regolare smaltimento dei rifiuti abbandonati sulla sua proprietà.**

AREA URBANISTICA : tel. 095-7542231, fax 095-7542206,

email urp@comunemascalucia.it